



Deliberazione n. 0000833 del 20/04/2020 - Atti U.O. S.C. Affari Generali

Oggetto: CONVENZIONE CON ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO PER LA REALIZZAZIONE E LA SUPERVISIONE DI UN PORTALE WEB PER LA GESTIONE IN MODALITA' BACK OFFICE DEL SERVIZIO DI SCELTA/REVOCA DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. ANNI 2020 – 2022. IMPORTO € 20.130,00

IL DIRETTORE S.C. AFFARI GENERALI

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l' "Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo.

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Presa d'atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo";

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Premesso:

- che l'art. 15, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazione di attività di interesse comune;
- che l'art. 43, comma 3, della Legge n. 449/1997 consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- che l'art. 1 comma 2 e 3 della L.R. n. 30/2006 e s.m.i. prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra gli Enti appartenenti al Sistema Regionale, tra i quali sono ricompresi anche gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, per regolare i rapporti reciproci con riguardo alla disciplina dei servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del Sistema nonché alla produzione di beni e servizi strumentali alle attività degli stessi;
- che in applicazione alla riforma di cui alla Legge Regionale n. 23/2015 s.m.i. sono state istituite nella Città Metropolitana di Milano le tre Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) "Santi Paolo Carlo", "Fatebenefratelli Sacco", e "Grande Ospedale Metropolitan Niguarda";
- che in ottemperanza alla Legge su menzionata a far tempo dal 1° aprile 2017 le competenze territoriali tra cui la gestione dei Servizi di Libera Scelta/Revoca del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta sono state assunte, rispettivamente, dall'ASST Santi Paolo Carlo per quanto riguarda le competenze ricomprese nei Municipi nn.5, 6 e 7, dall'ASST Fatebenefratelli Sacco per quanto riguarda le competenze ricomprese nei Municipi nn.1,2,3,4 e 8 infine dall'ASST Grande Ospedale Metropolitan Niguarda per quanto riguarda la competenza ricompresa nel Municipio n. 9 che erano precedentemente ed integralmente gestiti dalla ATS della Città di Milano;



- che l'ASST Fatebenefratelli Sacco al fine di agevolare gli utenti residenti o domiciliati nelle aree territoriali di sua competenza e di evitare agli stessi di doversi recare fisicamente presso gli sportelli di scelta/revoca, ha realizzato *in house*, un software prototipale che ha standardizzato le richieste fino ad allora svolte dal servizio front - office aziendale sostituendole con procedure che possono essere inoltrate dal cittadino on line e gestite in back - office dal personale dell'ASST;

Considerata l'emergenza sanitaria in corso, particolarmente diffusiva per il significativo incremento dei casi di contagio su tutto il territorio italiano, questa ASST con nota prot. 8920 del 23/03/2020 ha espresso la volontà di aderire alla stipula di una convenzione con ASST Fatebenefratelli Sacco e l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, per l'utilizzo del portale sviluppato in house dall'ASST Fatebenefratelli Sacco al fine di limitare al massimo i contatti sociali mettendo in atto ogni iniziativa volta alla tutela della salute collettiva nonché dei dipendenti tutti;

Ritenuto:

- di aderire attraverso la sottoscrizione della convenzione con l'ASST Fatebenefratelli Sacco e l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per l'utilizzo del portale web come da convenzione allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1), per la gestione in modalità back - office del "Servizio Scelta/Revoca" avente validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022;
- di assumere il costo relativo alla convenzione in oggetto per un importo complessivo stimato per l'intera durata della convenzione in € 16.500,00 + IVA 22% - TOT. € 20.130,00, suddivisi nei rispettivi bilanci di competenza, come da tabella sotto riportata:

ANNO	CONTO	DESCRIZIONE	CDR	CDC	IMPORTO + IVA22%
2020	3F140301	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della regione.	TER	301030101	€ 5.490,00
2021	3F140301	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della regione.	TER	301030101	€ 7.320,00
2022	3F140301	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della regione.	TER	301030101	€ 7.320,00

Preso atto della deliberazione n. 233 del 13/02/2020 avente per oggetto: " Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2020. Versione V1".



Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di sottoscrivere la convenzione con l'ASST Fatebenefratelli Sacco e l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, per l'utilizzo del portale web sviluppato *in house* dall'ASST Fatebenefratelli Sacco, per la gestione in modalità back office del "Servizio Scelta/Revoca" a favore degli utenti residenti o domiciliati nelle rispettive zone di competenza, secondo lo schema allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all. 1)
2. di dare atto che la presente convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022 ;
3. di assumere il costo relativo alla convenzione in oggetto per un importo complessivamente stimato per l'intera durata della convenzione in € 16.500,00 + IVA 22% - TOT. € 20.130,00, suddivisi nei rispettivi bilanci di competenza, come da tabella sotto riportata:

ANNO	CONTO	DESCRIZIONE	CDR	CDC	IMPORTO + IVA22%
2020	3F140301	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della regione.	TER	301030101	€ 5.490,00
2021	3F140301	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della regione.	TER	301030101	€ 7.320,00
2022	3F140301	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della regione.	TER	301030101	€ 7.320,00

4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore S.C. Affari Generali Donatella Peraldo in qualità di Responsabile del Procedimento, che la sua esecuzione è affidata al

Direttore della Gestione Operativa Area Territoriale e al Direttore S.C. Economico Finanziaria per la relativa contabilizzazione;

5. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.



Imputazione dei Conti - Spese

Importo (€)	N. di conto	CDC	Autorizzazione	Anno
€ 5.490,00 S	3F140301 - Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della regione	301030101	2020000794	2020
€ 7.320,00 S	3F140301 - Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della regione	301030101	2021000794	2021
€ 7.320,00 S	3F140301 - Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della regione	301030101	2022000794	2022

* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Salvatore Gioia, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Cinzia De Siati

Responsabile dell'istruttoria: PERALDO DONATELLA

Dirigente/Responsabile proponente: PERALDO DONATELLA

Il presente atto si compone di n. 13 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E SUPERVISIONE DI UN PORTALE WEB PER LA
GESTIONE IN MODALITA' BACK OFFICE DEL SERVIZIO DI SCELTA/REVOCA MEDICI DI
MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA**

TRA

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco, con sede legale in Milano, Via G.B. Grassi, n. 74, codice fiscale e partita IVA 09319690963, (di seguito denominata anche solo ASST FBF Sacco) rappresentata dal Direttore Generale, dott. Alessandro Visconti, ivi elettivamente domiciliato per la carica, in esecuzione della deliberazione n. 422 del 08/04/2020

E

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo, con sede legale in Milano, Via Antonio di Rudini, n. 8, codice fiscale e partita IVA 09321970965, (di seguito denominata anche solo ASST Santi Paolo e Carlo) rappresentata dal Direttore Generale, dott. Matteo Stocco, ivi elettivamente domiciliato per la carica,

E

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore, n. 3, codice fiscale e partita IVA 09315660960, (di seguito denominata anche solo ASST GOM Niguarda) rappresentata, dal Direttore Generale, dott. Marco Bosio, ivi elettivamente domiciliato per la carica,

PREMESSO CHE

- l'art. 15, comma 1, della Legge agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazioni di attività di interesse comune;
- l'art. 43, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- la Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30 e s.m.i., all'art. 1, commi 2 e 3, prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra gli Enti appartenenti al Sistema Regionale, tra i quali sono ricompresi

anche gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, per regolare i rapporti reciproci con riguardo alla disciplina dei servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del Sistema, nonché alla produzione di beni e servizi strumentali alle attività degli stessi;

- in applicazione riforma di cui alla Legge regionale n. 23/2015 e s.m.i., sono state istituite nella Città Metropolitana di Milano tre Aziende Socio Sanitarie Territoriali quali l'ASST Sacco Fatebenefratelli, l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e l'ASST Santi Paolo e Carlo, prevedendo un nuovo assetto istituzionale del Sistema Sociosanitario Regionale e, con riferimento alla competenza territoriale, una diversa configurazione gestionale delle attività di erogazione all'utenza dei servizi sociosanitari territoriali tra i quali il Servizio di Scelta/Revoca del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta;

- a seguito dell'attuazione della sopracitata riforma, a far tempo dal 1° aprile 2017 l'ASST FBF Sacco ha assunto la gestione degli Uffici di Scelta/Revoca ricompresi nei Municipi 1, 2, 3, 4 e 8 della Città di Milano, mentre l'ASST GOM Niguarda degli Uffici ricompresi nel Municipio 9 e l'ASST Santi Paolo e Carlo degli Uffici dei Municipi 5, 6 e 7, precedentemente gestiti dalla sola ATS della Città Metropolitana di Milano;

- l'ASST FBF Sacco, al fine di agevolare gli utenti residenti o domiciliati nelle proprie aree territoriali di competenza e di evitare agli stessi di doversi recare fisicamente presso gli sportelli del Servizio di Scelta/Revoca, ha realizzato, *in house*, un *software* prototipale che permette ai suddetti utenti di operare direttamente *on line* per poter istruire una serie di pratiche predefinite;

- il suddetto *software* ha lo scopo di ridurre il carico di lavoro presso i *front office* del Servizio di Scelta/Revoca e di ridurre il numeroso afflusso di utenti, con conseguente riduzione dei tempi di attesa degli stessi agli sportelli e con fruizione agile del servizio a seguito di inoltro telematico di alcune richieste di pratiche standardizzate che verranno poi trattate in *back office* dal personale del Servizio di Scelta/Revoca.

In particolare il portale web consente di istruire, attualmente, pratiche meglio specificate di seguito:

- Scelta, revoca o modifica del medico di medicina generale o del Pediatra di Famiglia;
- Scelta in deroga del medico di medicina generale;

- Richiesta sostituzione tessera sanitaria/carta nazionale dei servizi (compresi dei minori a carico);
- Variazione dati anagrafici;
- Rinnovo dell'iscrizione al servizio sanitario regionale.

Ottenuto il consenso da parte del cittadino, i dati vengono raccolti in un portale per poter essere successivamente trattati in *back office* da operatori abilitati i quali, utilizzando un modulo *software* specifico, avranno la possibilità di consultare in tempo reale l'elenco delle richieste pervenute ed accodate. Prendendo in carico una pratica, l'operatore potrà consultarne tutti i dati e, dopo averla processata mediante i tradizionali sistemi informativi regionali NAR, potrà fornire al cittadino una risposta veloce tramite mail sull'avvenuta chiusura della pratica, attraverso dei *layout* prestabiliti.

Sia le pagine rivolte al cittadino sia il modulo *software* per gli operatori sono state sviluppate con una grafica minimale e di facile comprensione, per garantirne un utilizzo agevole sia per i cittadini sia per gli operatori. All'atto di inserimento della richiesta della pratica, quale misura di sicurezza, viene richiesto al cittadino un numero di telefono cellulare, sul quale arriverà un sms contenente un codice (*OTP – One Time Password*) da inserire assieme agli altri campi, necessario per la conferma di invio; tale modalità consente di evitare complesse procedure di registrazione da parte dei cittadini, che complicherebbero e disincentiverebbero l'utilizzo del sistema;

- l'ASST Santi Paolo e Carlo e l'ASST GOM Niguarda hanno espresso l'interesse ad avvalersi dell'applicativo realizzato dall'ASST FBF Sacco e sopra illustrato per i propri utenti residenti o domiciliati nelle rispettive zone di competenza territoriale;

QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - (Oggetto della convenzione)

Oggetto della presente convenzione è la messa a disposizione a favore dell'ASST Santi Paolo e Carlo e dell'ASST GOM Niguarda, attraverso la rete extranet SISS, del portale *web* per la gestione in modalità *back office* del Servizio "*Sportello Scelta/Revoca online*" realizzato dall'ASST FBF

Sacco, affinché tale modalità di Servizio possa essere usufruita anche dagli utenti residenti o domiciliati nelle loro rispettive zone di competenza territoriale per istruire delle seguenti pratiche:

- Scelta, revoca o modifica del medico di medicina generale o del Pediatra di Famiglia;
- Scelta in deroga del medico di medicina generale;
- Richiesta sostituzione tessera sanitaria/carta nazionale dei servizi (compresi i minori a carico);
- Variazione dati anagrafici;
- Rinnovo dell'iscrizione al servizio sanitario regionale.

Art. 3 - (Obblighi dell'ASST FBF Sacco e Modalità operative)

L'ASST FBF Sacco assume i seguenti obblighi:

- a) gestione operativa dell'attuazione della presente convenzione;
- b) supervisione del servizio, nonché la declinazione delle linee guida tecnico-operative;
- c) organizzazione e conduzione delle attività di formazione;
- d) messa a disposizione delle risorse professionali per l'attuazione della presente convenzione;
- e) messa a disposizione delle risorse professionali per la manutenzione periodica e gli eventuali aggiornamenti del *software*;
- f) formazione ed assistenza al personale.

Art. 4 - (Corrispettivi)

Per l'utilizzo del portale e delle funzionalità dello "*Sportello Scelta/Revoca online*", sia l'ASST GOM Niguarda, sia l'ASST Santi Paolo e Carlo riconosceranno, ciascuna, un canone annuo onnicomprensivo di € 6.000,00=, oltre IVA 22%, che verrà corrisposto in un'unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno, previa emissione di fattura da parte dell'ASST FBF Sacco.

Per l'anno 2020, le Parti convengono che il canone sia comunque pari ad € 6.000,00=, oltre IVA 22%, al fine di contribuire anche agli oneri di progettazione, sviluppo e realizzazione dell'applicativo di cui si tratta.

In caso di recesso anticipato dalla convenzione da parte dell'ASST GOM Niguarda e/o dall'ASST Santi Paolo e Carlo, l'annualità di canone annuo dovrà essere comunque interamente corrisposta dall'ASST recedente.

Art. 5 - (Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione)

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2022, con possibilità di rinnovo su richiesta scritta da trasmettere almeno 60 giorni prima della scadenza. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data, l'ASST FBF Sacco potrà non garantire la proroga o il rinnovo della convenzione stessa.

La presente convenzione potrà essere disdettata in ogni momento, purché notificata all'tra le parti tramite PEC con un preavviso di 30 giorni.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative a base della presente convenzione o all'integrazione della stessa con nuove prestazioni, si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Art. 6 - (Rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali - Accordo di contitolarità)

6.1. Le Parti, con la presente convenzione, determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali. Con il presente Accordo le Parti stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

6.2. La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4.2) del GDPR ed ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati già presenti, in tutti gli archivi sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

6.3. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del GDPR, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun Contitolare del trattamento.

6.4. Ai fini del conseguimento delle finalità previste all'art. 1, i seguenti tipi di dati saranno gestiti in

regime di contitolarità tra le Parti durante il periodo di trattamento:

- Dati identificativi comuni (ad es. nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, codice fiscale);
- Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, nonché dati genetici (ad es. diagnosi, referti, esami ematochimici, test genetici);
- Dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (ad es. status detenuto, condanne penali);
- Dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale (ad es. fede religiosa o convinzioni vegane);
- Dati soggetti a maggior tutela (ad es. delle persone siero-positive, delle donne che si sottopongono a interruzione volontaria di gravidanza, delle vittime di atti di violenza sessuale o pedofilia, delle persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, psicotrope e di alcool, delle donne che decidono di partorire in anonimato, dei minori d'età, nonché i dati e i documenti riferiti ai servizi offerti dai consultori familiari);

Le Parti concordano che non potranno essere trattenuti o elaborati i dati personali condivisi più a lungo del necessario per l'esecuzione degli scopi concordati. In deroga a quanto sopra stabilito le Parti continueranno a conservare i dati personali condivisi in conformità con i periodi di conservazione previsti dal Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss. mm. ii. e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

6.5. I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento di dati e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal GDPR e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.

6.6. In particolare, con il presente Accordo i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e gestione dei rapporti con i contraenti e con gli utenti, per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e

da Organi di Vigilanza e Controllo.

6.7. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR sarà redatta dall'ASST FBF Sacco e fornita da ciascun Contitolare sulla propria carta intestata; nell'informativa medesima è precisato in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, la contitolarità del Trattamento.

6.8. Per una questione puramente organizzativa, di mappatura continua e di controllo effettivo sui reclami e sulle richieste di esercizio dei diritti presentati dai contraenti o utenti, le Parti convengono di individuare il D.P.O. del Contitolare Capofila (ASST FBF Sacco) quale deputato a rispondere in merito alle attività di trattamento, interpellati comunque i D.P.O. dei Contitolari, e restando in ogni caso inteso che gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti di tutti i Contitolari ai sensi dell'art. 26, comma 3, del GDPR, evocando ciascun Contitolare, indipendentemente dall'altro, dinanzi all'Autorità Competente; l'esito dell'azione compiuta a seguito della richiesta pervenuta avrà effetto su tutti i Contitolari.

6.9 I Contitolari del Trattamento saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

6.10. Ogni Contitolare può dover risarcire in toto l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal Trattamento. Soltanto in un momento successivo, il Contitolare che ha risarcito in toto l'interessato potrà rivalersi sugli altri Contitolari responsabili effettivi del danno, esercitando l'azione di regresso.

Art. 7 – (Clausola risolutiva espressa)

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti dichiarano di essere a conoscenza, essendone state adeguatamente informate, e di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 e dei Codici di Comportamento dei propri dipendenti ai sensi del DPR 62/2013 (reperibili sui rispettivi siti web - sezione Amministrazione Trasparente); qualsiasi condotta contraria alle suddette norme e principi costituirà causa di immediata risoluzione della convenzione da esercitarsi ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante PEC, fatto salvo il diritto di risarcimento del danno.

Art. 8 - (Registrazione)

La presente convenzione:

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, Il comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con onere a carico della parte richiedente;
- è soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo, con onere solidale a carico dell'ASST GOM Niguarda e dell'ASST Santi Paolo e Carlo.

Art. 9 - (Disposizioni finali)

Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate mezzo PEC agli indirizzi istituzionali delle Aziende firmatarie.

Per quanto non contemplato nel presente atto convenzionale si farà riferimento alla vigente normativa.

Art. 10 - (Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione, le parti si impegnano a cercare la risoluzione in via amichevole.

Fallito il tentativo di risoluzione in via amichevole, la controversia sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria eleggendo, al tal fine, la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, c. 2-bis, della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art.6 del D.L. n.179/2012, convertito in Legge n.221/2012.

Milano, _____

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco

Il Direttore Generale

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo

Il Direttore Generale

(dott. Matteo Stocco)

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

(dott. Marco Bosio)